COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (3548) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 7

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 5

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 5, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (3548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ».

Onorevoli colleghi, desidero esprimere, a nome della Commissione, vivo compiacimento per la presenza alla odierna seduta del ministro per la funzione pubblica Gaspari, che ha superato l'indisposizione che lo aveva colpito ed a cui rivolgo, con sincerità ed affetto, i migliori auguri per la ripresa della sua attività. Ricordo che nella seduta del 7 maggio scorso la Commissione ha iniziato l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura.

ART. 1.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Fermo restando per l'Azienda autonoma di assistenza al volo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, della Unioncamere, e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

3. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 2 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

Ricordo inoltre che a tale articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti rispettivamente dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 ».

1. 6.

IL RELATORE.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

1. 4.

VERNOLA.

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.

1. 5.

VERNOLA.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con le regole procedimentali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiungendosi il concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

2. È abrogata ogni contraria disposizione.

1. 01.

LABRIOLA, CUFFARO, VERNOLA, DE MARTINO, ANDÒ, DEMITRY, FIORINO.

Avverto altresì che l'onorevole Poggiolini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*ter*.

1. Lo stato giuridico del personale dipendente degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali è disciplinato per ciascuna professione da un regolamento deliberato dall'Organo nazionale.

2. Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ad un accordo nazionale collettivo stipulato dall'Organo nazionale di ciascuna professione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori dipendenti dagli organi nazionali e periferici della professione stessa. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ordine professionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Le delibere con le quali i singoli ordini e collegi nazionali recepiscono le normative di cui ai commi precedenti sono soggette all'approvazione del Ministero di vigilanza.

4. Ai fini della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e normativo si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 1.

5. È abrogato quanto previsto relativamente agli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi na-

zionali dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

1. 02.

BRUNO VINCENZI, *Relatore.* Signor presidente, mi associo alle espressioni che lei ha rivolto a nome della Commissione al ministro Gaspari.

Ricordo che nel corso della discussione sul disegno di legge è stata più volte espressa la necessità che su di esso fosse acquisito il parere del ministro per la funzione pubblica che non aveva potuto partecipare ai lavori della Commissione. Chiedo pertanto all'onorevole Gaspari di manifestare il suo avviso sul disegno di legge nel suo complesso e sugli emendamenti presentati.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Signor presidente, devo precisare che il disegno di legge in discussione è stato adottato, in difformità dal parere espresso dal Consiglio di Stato, per le particolari condizioni che sono state riscontrate in quattro enti che, diversamente, sarebbero dovuti rientrare nei comparti di contrattazione collettiva previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93. Si tratta di quattro enti che hanno tutti un regime particolare.

Per quanto riguarda l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, da tempo immemorabile viene applicato il contratto nazionale dei cartari, per cui è impossibile oggi ricondurli ad una disciplina differente per un'infinita serie di ragioni. D'altra parte, ho letto il resoconto delle precedenti sedute e ho notato che, giustamente, l'onorevole Galloni ha messo in luce, nel corso del suo intervento, la particolare diversità, rispetto ad altri enti dello Stato e del parastato, che caratterizza l'attività dell'Istituto poligrafico e della Zecca.

Per quanto riguarda l'Azienda autonoma di assistenza al volo, purtroppo bisogna prendere atto che, per una serie di motivi, si è distaccata profondamente da tutte le altre amministrazioni pubbliche. Io direi a torto, non a ragione, ma credo che gli uomini politici abbiano la capacità di prendere atto di una realtà che è immodificabile. Non che sia stata una realtà condotta bene: si sono verificati anche errori, ma, ormai, si è creata una situazione non riferibile a nessun altro ente disciplinato dalla legge n. 93. In queste condizioni è impossibile riuscire a riportare il settore entro la normativa di tale legge.

Per quanto concerne l'ENEA, non solo la legge istitutiva dell'ente, nel 1982, ha creato una condizione particolare, ma si è previsto anche un regime contrattuale a parte. Si ritiene che tale regime non possa essere riassorbito dalla legge n. 93 del 1983. Devo dire che, in proposito, vi sono state non soltanto le solite pressioni sindacali o del Ministero vigilante, ma anche quelle fortissime degli stessi presidenti delle due Commissioni parlamentari competenti i quali, in due lettere ufficiali in cui esprimevano il parere delle Commissioni da essi presiedute, sostenevano che, tentando di condurre l'ENEA nell'ambito della legge-quadro sul pubblico impiego e della contrattazione collettiva, si metteva in atto una forzatura, anche se ciò non è esatto, giuridicamente.

Passo, infine, alla questione della Unioncamere. Tale ente, che costituisce il vertice delle camere di commercio, ha dimensioni ridotte. Esso svolge un'attività ad altissima qualificazione, particolarmente sofisticata, ed è composto da operatori di grande professionalità che si dedicano a studi, approfondimenti ed analisi. Ho parlato di dimensioni ridotte perché, complessivamente, l'ente è composto da una quarantina di unità compreso il personale di fatica. Stante la particolare attività svolta dall'ente, quindi, si ha difficoltà a ricondurlo nell'ambito della legge-quadro.

Ricordati i motivi per i quali si chiede che la disciplina del personale dei quattro enti in questione sia sottratta alla normativa di cui alla legge-quadro, desidero soffermarmi sugli emendamenti presentati al disegno di legge. Mi riferisco in primo luogo agli emendamenti Ver-

nola. Si è ritenuto quanto mai opportuno, anzi necessario, che ci fosse almeno un minimo di freno al lievitare del trattamento economico dei dipendenti degli enti in discussione. I colleghi sanno bene che, in questo caso, manca una controparte perché i dirigenti che trattano le poste contrattuali per i singoli settori sono i beneficiari dei contratti stessi. Il risultato è che si arriva a cose assolutamente non accettabili. Tanto per fare un esempio, una dattilografa - quindi non chi lavora nella torre di controllo - della ANPAC, *grosso modo* porta a casa nella busta paga il doppio di una sua collega di un qualsiasi ente burocratico. Ciò non può e non deve accadere. Si è ritenuto che, per impedire che continuino a verificarsi queste situazioni, può essere trovato un rimedio facendo sì che i dati relativi ai contratti siano resi noti, dovendo passare attraverso il vaglio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò sembra necessario.

Devo aggiungere che, in questo campo, ho avuto un'importante esperienza cercando di reperire i dati insistentemente richiamati dal collega Fini a proposito dell'ENEA. È difficile ottenere una copia del contratto; io non sono riuscito ad averla, perché non la danno. Posso ricordare ai colleghi la precedente esperienza del 1972, quando ci occupammo del trattamento della dirigenza dello Stato. Ho cercato invano di sapere da enti simili qual era il trattamento dei dirigenti: non sono mai riuscito ad ottenere una risposta. Non vi è alcuna possibilità, gli stessi ministeri vigilanti in fondo non riescono ad avere queste notizie perché sono gelosamente custodite nel segreto, sussistendo trattamenti di favore che poi si ripercuotono nell'ambito della pubblica amministrazione. Ultimamente, durante lo svolgimento delle trattative con i dipendenti della Cassa depositi e prestiti, essi mi hanno detto che non volevano chissà che cosa, ma soltanto un trattamento analogo a quello dei ferrovieri. Passando ad avvenimenti più recenti, ieri mattina hanno scioperato i dipendenti di Civilavia che hanno bloccato l'attività di quattro aeroporti nazionali. Che cosa volevano? Volevano un trattamento analogo a quello dei dipendenti dell'ANPAC; stanno a contatto di gomito, eseguono le stesse attività, rivolgono le medesime richieste.

Sono queste le modalità attraverso le quali, se non vi sono controlli, si determineranno quelle situazioni difficili. D'altra parte, devo ripetere in questa sede che in special modo le grandi confederazioni, quelle più serie, esercitano un'azione che definirei di freno a questi eccessi. Ripeto, quindi, che vi è la necessità, per quanto riguarda i contratti, di mantenere la previsione dell'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio; le confederazioni hanno una certa forza per impedire che le federazioni locali facciano quello che non devono fare, possono cioè farsi sentire, ma se manca la possibilità di conoscere come esse agiscono, è facilmente comprensibile a quali conseguenze si possa giungere. Prego pertanto l'onorevole Vernola di tenere presenti le mie considerazioni, di ordine pratico e funzionale, e di ritirare i suoi emendamenti.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'emendamento del relatore 1. 6, sollecitato soprattutto dalla Unioncamere e dal Ministero dell'industria, esprimo parere favorevole. Quanto poi all'articolo aggiuntivo 1. 01, presentato dal presidente, ricordo che, proprio per venire incontro alle istanze del CNR, si era deciso di redigere un particolare contratto che potesse soddisfare nel modo più pieno le esigenze del settore della ricerca. Gli interessati sembravano soddisfatti della soluzione cui si era pervenuti, che costituiva la loro massima rivendicazione. Ora, evidentemente, hanno mutato parere e insistono per una soluzione diversa. Ma a questa si oppongono i ministri della sanità e della ricerca scientifica. Quest'ultimo, in particolare, ha elaborato un progetto di riforma, che dovrebbe essere al più presto discusso, di tutto il settore della ricerca in Italia che verrebbe gravemente vulnerato dalla previsione di un particolare regime per il CNR e ha chiesto al ministro per la funzione pubblica di rappresentare queste considerazioni in Commissione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore.* Prima di esprimermi sulle proposte di modifica, desidero fare qualche osservazione sulle dichiarazioni del ministro, anche ricollegandomi a quanto affermato nella precedente seduta dall'onorevole Galloni. Questi, nel suo intervento molto apprezzato, considerando gli emendamenti, soprattutto quello del presidente, aveva cercato di svolgere un discorso di carattere generale, che fosse riferito non solo al CNR ma anche, per successive correzioni, a quegli enti ed istituti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Ricordo che il disegno di legge in esame è giudicato dal Governo, anche se con qualche sforzo di carattere letterario, necessario per fugare dubbi insorti circa la soggezione dei quattro enti di cui al disegno di legge alla disciplina della legge-quadro sul pubblico impiego. Ma se l'emendamento del presidente venisse approvato, vi sarebbe un'estensione della normativa ad altri enti. Non è detto che ciò sia sbagliato, ma anche l'onorevole Galloni rilevava che, in questo modo, la *ratio* del provvedimento cambierebbe radicalmente e ciò implicherebbe un giudizio diverso sullo stesso.

Si impone, pertanto, una pausa di riflessione – che non intende assumere un carattere dilatorio – sul contenuto di un provvedimento nato con certe finalità, anche se con qualche forzatura. Infatti, è stato presentato dal Governo anche se il Consiglio di Stato, interpellato dallo stesso, aveva espresso parere favorevole al mantenimento degli enti in questione nell'ambito della legge-quadro. Occorre che la Commissione valuti attentamente se sia il caso di approvare l'emendamento del presidente – tale eventualità comporterebbe un cambiamento delle finalità del disegno di legge che il ministro stamattina ha posto in risalto – oppure di approvare un ordine del giorno che inviti il Governo a predisporre un progetto di legge particolare per gli enti di ricerca.

Si deve considerare, inoltre, che è in fase di esame al Senato un disegno di legge relativo alla disciplina ed allo stato giuridico del personale degli enti di ricerca e che oggi è la prima volta che abbiamo il piacere di avere tra noi il ministro per la funzione pubblica, competente per i problemi che stiamo discutendo. In base a queste considerazioni formulo proposta formale di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione la proposta dell'onorevole Vincenzi, ricordo che nelle precedenti sedute avevamo deliberato il rinvio dell'esame del disegno di legge solo per consentire la presenza del ministro Gaspari. L'odierno rinvio, invece, avrebbe il significato di un riesame politico dell'intero provvedimento.

Pongo ora in votazione la proposta di rinvio della discussione presentata dal relatore, alla quale mi dichiaro contrario.

(*È approvata*).

Hanno votato a favore della proposta di rinvio i deputati dei gruppi della democrazia cristiana e del partito repubblicano; si sono astenuti i deputati del gruppo comunista.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO